



DIRETTIVE INTERNE PER LA PREVENZIONE DEGLI ABUSI

1. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1.1 Comportamenti rilevanti

Ai fini delle seguenti direttive, costituiscono comportamenti rilevanti:

- a) **Abuso psicologico:** Qualunque atto indesiderato che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima del tesserato, anche se perpetrato attraverso strumenti digitali.
- b) **Abuso fisico:** Qualunque condotta che possa procurare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato.
- c) **Molestia sessuale:** Qualunque atto o comportamento indesiderato di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico.
- d) **Abuso sessuale:** Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, considerata non desiderata.
- e) **Negligenza:** Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato che, presa conoscenza di uno degli eventi di cui al presente regolamento, omette di intervenire.
- f) **Incuria:** La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
- g) **Abuso di matrice religiosa:** L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.
- h) **Bullismo e cyberbullismo:** Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo ai danni di uno o più tesserati.
- i) **Comportamenti discriminatori:** Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive, religione, disabilità, età o orientamento sessuale

1.2 Modalità dei comportamenti rilevanti

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.



2. USO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE

- 2.1 L'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso LUGANO SCHERMA deve essere sempre garantito durante gli allenamenti e le sessioni prova ai genitori o tutori dei tesserati minorenni.
- 2.2 Devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire situazioni di rischio a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
- 2.3 L'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente agli atleti di LUGANO SCHERMA durante le sessioni di allenamento o di prova. L'accesso degli istruttori è definito nelle Direttive interne.
- 2.4 L'accesso agli spogliatoi da parte di utenti esterni o genitori/accompagnatori è consentito solo previa autorizzazione di un tecnico o dirigente, e solo per assistenza a tesserati sotto i 10 anni di età o con disabilità.
- 2.5 Al termine delle attività, l'allenatore consegnerà l'atleta minorenni al genitore o al suo delegato autorizzato.
- 2.6 In caso di necessità medica, l'accesso allo spogliatoio/infermeria è consentito al personale medico o a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso, con la porta aperta e, se possibile, in presenza di un'altra persona.

3. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

3.1 Segnalazione dei comportamenti lesivi

- 3.1.1 I presunti comportamenti lesivi devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile etico di LUGANO SCHERMA tramite l'indirizzo email: privacy@luganoscherma.ch.
- 3.1.2 Se necessario, previa consultazione con il Presidente, sarà inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Svizzera di Scherma.
- 3.1.3 In caso di gravi comportamenti lesivi, LUGANO SCHERMA notifica i fatti alle forze dell'ordine.



3.2 Tutela del segnalante

LUGANO SCHERMA garantisce l'adozione di misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede segnalato o denunciato comportamenti lesivi.

4. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

4.1 Comportamenti sanzionabili

I comportamenti sanzionabili includono, ma non si limitano a:

- a) Mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente regolamento.
- b) Violazione dolosa delle misure indicate nel presente regolamento.
- c) Violazione delle misure poste a tutela del segnalante.
- d) Effettuazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.
- e) Violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione.
- f) Atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante.

4.2 Sanzioni

Le sanzioni saranno commisurate alla natura e gravità della violazione commessa, tenendo conto di vari fattori come il grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento.

4.2.1 Sanzioni per i collaboratori retribuiti

- a) Richiamo verbale per mancanze lievi
- b) Ammonizione scritta
- c) Multa non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione
- d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni
- e) Risoluzione del contratto



4.2.2 Sanzioni per i volontari

- a) Richiamo verbale per mancanze lievi
- b) Ammonizione scritta
- c) Allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni
- d) Allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno
- e) Rescissione del rapporto di volontariato

5. DISPOSIZIONI FINALI

- 5.1 Le direttive devono essere portate a conoscenza di tutti i destinatari attraverso i mezzi ritenuti più idonei.
- 5.2 LUGANO SCHERMA si impegna a revisionare periodicamente le direttive per garantirne l'efficacia e l'adeguatezza.

Lugano, 1° settembre 2024

Il Comitato